

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Donato Maria Fino	Consigliere
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere (Relatore)
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario

nell'adunanza del 06 novembre 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 22 settembre 2007, pervenuta il 27 settembre 2007, con cui il Sindaco del Comune di Piario (BG) ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 32/Pareri del 12 ottobre 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Piario (Bg);

Udito il relatore, Cons. Giuliano Sala;

PREMESSO

il Sindaco del Comune di Piario (BG), con nota del 22 settembre 2007, pervenuta il 27 settembre 2007, ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere circa la possibilità di non includere nelle spese del personale, per gli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre anni, le somme derivanti dalla stipulazioni di contratti a tempo determinato e in particolare quelli derivanti dai contratti di formazione lavoro.

CONSIDERATO

La richiesta è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Da un esame preliminare, si osserva la sussistenza delle condizioni di ammissibilità. Infatti proviene da soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco, ha carattere generale, rientra nella materia della contabilità pubblica ed è finalizzata all'acquisizione di indicazioni sulle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.

RITENUTO

Passando all'esame del merito della richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Piario si segnala, in primo luogo, che in argomento non sono stati individuati precedenti specifici.

La Legge Finanziaria per il 2007 al comma 562 ha disposto, per i Comuni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, che "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004".

Sulla base di tale disposizione dunque la spesa sostenuta per il personale assunto a tempo determinato deve essere computata nella spesa complessiva del personale.

Conseguentemente il rinnovo del contratto a tempo determinato cui si riferisce il Comune di Piario deve rientrare nel limite previsto dalla vigente normativa e può essere regolarmente rinnovato solo se la spesa complessiva per il personale non supera il corrispondente ammontare del 2004.

A conferma di questa interpretazione sembra essere il fatto che la circolare della F.L. n. 5 del 08/03/2007 emanata dal Ministero dell'Interno in riferimento alla Legge Finanziaria 2007 non contiene, a differenza della circolare n. 9 del 2006 relativa alla Legge Finanziaria 2006 che espressamente ne prevedeva l'esclusione, alcun espresso riferimento al computo del costo del personale assunto mediante contratto a tempo determinato.

La Sezione ritiene pertanto che i costi sostenuti per il personale a tempo determinato debbano essere computati nella spesa complessiva del personale ai sensi e nei modi previsti dal comma 562 della Legge Finanziaria 2007.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

Il Presidente

(Cons. Giuliano Sala)
Mastropasqua)

(Nicola

Depositata in Segreteria
12 novembre 2007
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)